

AGEVOLAZIONI

La figura dell'imprenditore agricolo e l'utilizzo potenziale del fondo

di Luigi Scappini

La **riforma del 2001**, come noto, ha rappresentato un punto di rottura per quanto riguarda il concetto di imprenditore agricolo e, in particolare, di quelle che sono le **attività qualificanti**.

Anteriormente la figura dell'**imprenditore agricolo** era saldamente **ancorata** a un concetto di **attività** direttamente e inscindibilmente **legata** al **fondo**, tant'è vero che lo stesso Legislatore fiscale vi ha agganciato la **redditività** in un connubio tutt'ora indissolubile.

Se tale scelta in passato non poteva prestare il fianco a critiche, l'attuale **evoluzione** del concetto di **agricoltura** ha comportato una sempre maggior **difficoltà** nel riconoscere in un **reddito** determinato **su base catastale** la giusta e corretta quantificazione delle effettive potenzialità reddituali di determinate attività.

Il sempre maggior **sviluppo tecnologico** applicato al comparto agricolo, **comporta la nascita** di **attività** che aspirano a essere **classificate** quali attività **connesse** a quelle **agricole ex se** (coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali).

Tali attività, tuttavia, devono superare la **“barriera”** innalzata dal Legislatore civilistico attraverso l'introduzione di alcuni **requisiti** imprescindibili; infatti, l'**attività connessa**, che si ricorda **nasce** quale **commerciale** e solamente per **fictio iuris assurge** al ruolo di **connessa**, deve rispettare i requisiti di **unisoggettività** e **prevalenza**, nonché quello di **coerenza** con il **comparto economico** tra le attività esercitate.

Il requisito dell'**unisoggettività** sta a significare che **l'attività**, per essere considerata **connessa**, deve essere **esercitata** da un **soggetto** che *in primis* **svolge** una delle **attività agricole ex se**.

In altri termini, l'attività, per essere **connessa**, deve essere **esercitata** da un **imprenditore agricolo**.

Ecco che allora torna a essere **fondamentale** la corretta **definizione** delle **attività agricole** di coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali, che hanno subìto un corposo e sostanziale *restyling* in occasione della riforma del 2001.

Come noto, il **D.Lgs. 228/2001** ha riscritto integralmente l'[articolo 2135 cod. civ.](#), qualificante l'**imprenditore agricolo**, apportando sostanzialmente **3 novità**:

- **allargamento** del **concetto** di **fondo**, esteso anche al bosco e agli specchi di acqua;
- **introduzione** del concetto di **ciclo biologico** o di parte essenziale dello stesso e
- **potenzialità** e non più necessità dell'**esercizio** dell'attività **sul fondo**.

Proprio quest'ultimo elemento è stato oggetto di un'interessante **sentenza** della Corte di Cassazione, la [n. 12394 del 17.05.2017](#) con cui i Supremi giudici hanno ricordato come l'agricoltura, a prescindere dall'evoluzione della tecnica, rimane ancorata al **suolo**.

In effetti, la riforma aveva forse fuorviato allorquando la nuova formulazione dell'[articolo 2135 cod. civ.](#) ha previsto che le attività considerate **agricole** sono quelle *“che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine”*.

Tale affermazione comporta che l'**attività**, per essere considerata quale agricola, **non deve obbligatoriamente** essere svolta sul **fondo** ma comunque **potenzialmente** lo dovrebbe; il tutto, si precisa in una pura declinazione civilistica (fiscalmente senza un **reddito fondiario** da dichiarare l'attività sarà sempre ricondotta tra quelle di **impresa**. Un esempio in tal senso è la **pastorizia nomade**).

La **sentenza** a dire il vero, solamente in via incidentale, si interessa della natura agricola o meno dell'attività, in quanto l'oggetto del contendere attiene alla **giurisdizione**, speciale od ordinaria, cui compente il contendere intorno a un **contratto di comodato su di un fondo**.

I Supremi giudici approdano alla conclusione per cui *“appartiene alla competenza del Tribunale ordinario ogni controversia relativa alla concessione in godimento di un terreno agricolo destinato alla attività prevalente di allevamento di animali quali cani e gatti, in quanto non collegata funzionalmente alla produzione agraria del terreno, né riconducibile all'esercizio normale dell'agricoltura quale componente o fattore produttivo secondo la pratica zootechnica a quella connessa per l'impiego della forza lavoro animale o delle altre utilità normalmente fornite dal bestiame nel medesimo ciclo produttivo agrario”*.

Le **conseguenze** di tale arresto non sono di poco conto in quanto se ne evince, quale **corollario**, che, a parere dei Supremi giudici, l'attività di **allevamento di cani e gatti da affezione** non è qualificante per l'imprenditore **agricolo** in quanto non è atta a sfruttare le potenzialità del fondo.

I giudici interpretano correttamente l'[articolo 2135 cod. civ.](#); infatti, se è vero che il fondo non è più elemento imprescindibile, esso rimane comunque **potenziale**, da intendersi quale **utilizzabile**.

Ecco che allora emergono quelle **antinomie** che caratterizzano l'agricoltura quando si analizzano congiuntamente gli aspetti civilistici con quelli squisitamente fiscali. Nel nostro caso, ad esempio, si viene a delineare una situazione per cui l'**allevatore di cani**

civilisticamente non si può considerare quale **imprenditore agricolo** (ergo è un imprenditore commerciale) ma **dichiara un reddito** di natura **fondiaria** per **espressa previsione normativa**.

Master di specializzazione

L'AZIENDA VITIVINICOLA: GESTIONE, CONTROLLO E FISCALITÀ

[Scopri le sedi in programmazione >](#)